

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2026

284/2026/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2027, E OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 27 GENNAIO 2026, N. 1996

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1397^a riunione del 30 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164;

- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 12 marzo 2026, n. 82 (di seguito: decreto 12 marzo 2026);
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di giugno 2024, trasmesso alla Commissione Europea, come pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A (RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 297/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e i relativi Allegato A (RTSG 5PRS) e Allegato B (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 513/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 337/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 337/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);

- la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2025, 137/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 137/2025/R/gas) e i relativi Allegato A (RTSG 6PRS) e Allegato B (RQSG 6PRS);
- la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2025, 140/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 140/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 367/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 78/2026/R/COM (di seguito: deliberazione 78/2026/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2026, 112/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 112/2026/R/GAS);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 2232/2018 (di seguito: sentenza 2232/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4465/2021 (di seguito: sentenza 4465/2021);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. I, 6 giugno 2025, n. 2023/2025 (di seguito: sentenza 2023/2025);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 27 gennaio 2026, n. 1996/2026 (di seguito: sentenza 1996/2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* ed *ex post*) dei tassi di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del parametro β_{asset} e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di stoccaggio del gas naturale, un WACC pari a 6,1%; tale valore è stato poi confermato con la deliberazione 476/2025/R/COM, con cui l'Autorità ha disposto la conferma del WACC in vigore nel sub-periodo 2025-2027 in esito alla verifica dell'attivazione del trigger per l'anno 2026;

- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione 137/2025/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS, 2026-2030), di cui alla RTSG 6PRS; in un'ottica di transizione verso il nuovo quadro regolatorio, il punto 4 della medesima deliberazione definisce disposizioni transitorie in base alle quali i meccanismi di conguaglio con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) dei ricavi di riferimento trovino applicazione anche con riferimento alle competenze degli anni 2024 e 2025;
- in conseguenza di quanto stabilito con la deliberazione 130/2025/R/COM per la rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2024 per il servizio di stoccaggio, con la deliberazione 140/2025/R/GAS sono stati rideterminati, in via definitiva, i ricavi di riferimento relativi all'anno 2024 da considerarsi nell'ambito della componente *RSCONS* della proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025;
- con la deliberazione 367/2025/R/GAS è stato dato conto degli esiti degli approfondimenti avviati con la deliberazione 335/2024/R/GAS, evidenziando, tra l'altro, che l'applicazione dei meccanismi di garanzia dei ricavi rimane subordinata alla dichiarazione di strategicità dell'infrastruttura con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 (o altro atto normativo equipollente o sovraordinato) e che, ad oggi, tale presupposto non risulta soddisfatto per il giacimento di stoccaggio di Alfonsine e il Livello F del giacimento di Fiume Treste;
- con la deliberazione 78/2026/R/COM l'Autorità ha definito i parametri inflattivi relativi all'anno 2025 comuni ai servizi infrastrutturali energetici soggetti alla regolazione ROSS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinata prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3);
- con la deliberazione 67/2019/R/GAS, l'Autorità ha adottato la regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione sulla base di procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede, tra l'altro, all'articolo 21, di ottimizzare, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari

condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;

- con il decreto 12 marzo 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato le disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2026-2027, confermando l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST e disponendo misure ulteriori per favorire il riempimento degli stoccaggi;
- con la deliberazione 112/2026/R/GAS, tenuto conto delle disposizioni del decreto 12 marzo 2026, l'Autorità ha confermato tra l'altro, come già previsto a partire dall'anno termico 2022-2023, la sospensione dell'applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 27 GENNAIO 2026, 1996/2026:

- con la deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio i ricavi della società Edison Stoccaggio S.p.A. per l'anno 2015, applicando un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi relativi al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola, in quanto le prestazioni del giacimento, in termini di capacità di stoccaggio, erano risultate notevolmente ridotte rispetto a quanto previsto dalla relativa Concessione;
- con la deliberazione 297/2019/R/GAS, in sede di determinazione, in via definitiva, dei ricavi d'impresa 2019, l'Autorità ha approvato un coefficiente di riproporzionamento pari a 71,6% (considerando una capacità complessiva pari a 373 MSmc, inclusiva dello *pseudo working gas*, in luogo dei 915 MSmc previsti dalla Concessione), e disposto il conguaglio dei ricavi riconosciuti negli anni precedenti;
- la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha impugnato le citate deliberazioni e, mentre il Tar Lombardia, con la sentenza 2232/2018, ha respinto il ricorso della società, nell'ambito del giudizio di appello il Consiglio di Stato ha disposto una verifica in merito alla ragionevolezza delle assunzioni dell'Autorità e, con la sentenza 4465/2021, ha accolto in parte l'appello, contestando in particolare i criteri di determinazione del coefficiente di riproporzionamento;
- con la deliberazione 513/2021/R/GAS, l'Autorità ha ottemperato alla sentenza 4465/2021 del Consiglio di Stato, tenendo conto anche degli esiti della verifica; in particolare, il coefficiente di riproporzionamento è stato determinato riconoscendo pari rilevanza alle prestazioni di spazio e di punta, escludendo il contributo dello *pseudo working gas* dalle prestazioni e, contestualmente, del gas immobilizzato dai costi di investimento; sulla base di tali criteri, è stato determinato un coefficiente di riproporzionamento pari al 73,6% ed è stato disposto il conseguente conguaglio dei ricavi per gli anni precedenti;
- la società Edison Stoccaggio ha impugnato anche la deliberazione 513/2021/R/GAS e, nuovamente, mentre il Tar Lombardia, con la sentenza 2023/2025, ha respinto il ricorso della società, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1996/2026, ha accolto in parte l'appello della società evidenziando che *“anche gli eventuali risparmi di investimento relativi al gas immobilizzato costituiscono risparmi per il sistema e,*

dunque, non possono essere completamente obliati”, e che “costituisce un salto logico derivarne, come è fatto, invece, nel nuovo provvedimento dell’ARERA, «che sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica non devono essere considerati neanche quei risparmi di costo ... che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento»”;

- tenendo conto delle puntuali indicazioni di cui alla sentenza 1996/2026 si determinerebbe un coefficiente di riproporzionamento superiore al 100% in quanto, a fronte di una accertata riduzione delle prestazioni, la mancata esclusione dei risparmi di costo di investimento relativi al gas immobilizzato (conseguenti alle stesse cause che hanno determinato la riduzione delle prestazioni) qualificherebbe il giacimento di San Potito e Cotignola come più efficiente rispetto al progetto approvato nella concessione di stoccaggio; tale esito paradossale, in contrasto con le condizioni effettive del sito, comporta il venir meno dei presupposti che hanno giustificato l’introduzione di un tale meccanismo tariffario, con la conseguente necessità di revocarne l’applicazione;
- con la comunicazione del 29 giugno 2026 (prot. Autorità P/47698) sono stati rappresentati a Snam Stoccaggio S.p.A. (che ha acquisito gli *asset* di Edison Stoccaggio S.p.A.) gli orientamenti per ottemperare alla sentenza 1996/2026, prospettando in particolare di:
 - a) procedere, in sede di approvazione della proposta tariffaria 2027, alla determinazione dei ricavi di riferimento 2027, nonché alla rideterminazione dei ricavi di riferimento 2026 ai sensi del comma 16.3 della RTSG, considerando il riconoscimento integrale dei ricavi di riferimento relativi al sito di San Potito e Cotignola;
 - b) congruagliare le partite economiche pregresse ad integrazione dei ricavi di riferimento già riconosciuti (nel limite del coefficiente di riproporzionamento vigente pari a 73,6%) relativi agli anni tariffari dal 2015 al 2025, senza il riconoscimento degli interessi legali, a valere sul Conto oneri stoccaggio istituito presso CSEA; al fine di limitare gli impatti sul citato conto, è stata prospettata l’opportunità di riconoscere le partite economiche pregresse in una pluralità di quote annuali, contestuali alla liquidazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi, a decorrere dal 2026;
- con la comunicazione del 10 giugno 2025 (prot. Autorità A/50750 di pari data) la società Snam Stoccaggio S.p.A. ha comunicato di condividere gli orientamenti per ottemperare alla sentenza 1996/2026, ma ha richiesto che il suddetto congruaglio tenga anche conto degli interessi maturati dall’anno di competenza di ciascun valore annuale fino alla data di liquidazione delle spettanze, e che la liquidazione avvenga in un’unica soluzione o, in caso diverso, che si tenga conto degli interessi via via maturati fino alla data di liquidazione;
- con la comunicazione del 29 gennaio 2024 (prot. Autorità A/6644 di pari data) la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha segnalato all’Autorità di aver riscontrato un errore materiale contenuto nelle proposte tariffarie, a partire dall’anno tariffario 2016 fino al 2023; verificato l’importo risultante dalla rideterminazione delle suddette proposte tariffarie, è stato indicato alla società, con la comunicazione del 21 marzo

2024 (prot. Autorità P/21280), la necessità di considerare l'importo da restituire al sistema a correzione del suddetto errore materiale nell'ambito delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi 2023;

- con la deliberazione 335/2024/R/GAS, di approvazione dei ricavi di riferimento 2025, l'Autorità ha altresì rilasciato il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai fattori di copertura dei ricavi 2023 che, per la società Edison Stoccaggio S.p.A., risultavano comprensivi del versamento dell'importo da restituire al sistema risultante dalla correzione dell'errore materiale presente nelle proposte tariffarie 2016-2023;
- le partite economiche pregresse ad integrazione dei ricavi di riferimento già riconosciuti relativi agli anni tariffari dal 2015 al 2025, determinate anche tenendo conto della correzione dell'errore materiale relativo agli anni 2016-2023 avvenuta con la deliberazione 335/2024/R/GAS, ammontano complessivamente a 81.420.634 €.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:

- l'articolo 3 della RTSG 6PRS definisce l'articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio denominati *RS*;
- ai sensi dell'articolo 16 della RTSG 6PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l'anno successivo e trasmettono altresì la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno in corso per tener conto dei dati patrimoniali di consuntivo, della variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione - sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS – e dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC;
- ai sensi dell'articolo 17 della RTSG 6PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità, contestualmente alla proposta dei ricavi, gli investimenti e le dismissioni programmati per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;
- con la comunicazione del 5 maggio 2026 (prot. Autorità P/33083), è stata inviata alle imprese di stoccaggio la modulistica per l'elaborazione della proposta tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2027 e è stato richiesto di considerare ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2026, oltre agli incrementi patrimoniali di consuntivo, anche i seguenti elementi:
 - a) una variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2026, con base 1 nell'anno 2025, pari a 1,7%, come definita con la deliberazione 78/2026/R/COM;
 - b) l'inflazione effettiva registrata nell'anno 2025, pari a 1,4%, come definita dalla deliberazione 78/2026/R/COM, e l'inflazione stimata *ex ante* per il 2026, pari a 2,6% come definita dalla Banca d'Italia nel Bollettino economico n. 2/2026;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con la comunicazione del 29 maggio 2026 (prot. Autorità A/39450 di pari data), come integrata e modificata con la comunicazione del 30 giugno 2026 (prot. Autorità A/47990 di pari data), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS per l'anno

2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che tale proposta è comprensiva dell'incentivo di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS coerente con le previsioni della deliberazione 337/2023/R/GAS;

- la società Snam Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 29 maggio 2026 (prot. Autorità A/40018 del 1° giugno 2026), come integrata e modificata con la comunicazione del 6 luglio 2026 (prot. Autorità A/49543 del 7 luglio 2026) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 29 giugno 2026 (prot. Autorità P/47696), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS per l'anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 per l'*hub* Stogit, unitamente alle informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4.3 della RTSG 6PRS, la medesima società ha presentato gli indicatori sintetici a supporto dei progetti di sostituzione e mantenimento in esercizio delle infrastrutture per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture, nonché le analisi costi benefici degli investimenti di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.2 della RTSG 6PRS;
- la società Snam Stoccaggio S.p.A., con la comunicazione del 29 maggio 2026 (prot. Autorità A/40027 del 1° giugno 2026), come integrata e modificata con la comunicazione del 6 luglio 2026 (prot. Autorità A/49545 del 7 luglio 2026) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 29 giugno 2026 (prot. Autorità P/47698), ha trasmesso la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS per l'anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 per l'*hub* Stogit Adriatica (*ex* Edison Stoccaggio S.p.A.), unitamente alle informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4.3 della RTSG 6PRS, la medesima società ha presentato gli indicatori sintetici a supporto dei progetti di sostituzione e mantenimento in esercizio delle infrastrutture per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture;
- la società Snam Stoccaggio S.p.A., in sede di prima presentazione della proposta tariffaria per l'*hub* Stogit, ha chiesto l'attivazione del parametro *Y-factor* per la copertura di costi incrementali sostenuti per attività di monitoraggio delle emissioni di gas naturale svolte ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 nel 2025; la società, a seguito delle risultanze istruttorie in cui è stato rilevato che l'ammontare dei suddetti nuovi costi sia tale da comportare una variazione dei costi operativi pari a 0,3%, quindi sotto la soglia *ex* comma 8.10 della RTSG, ha ripresentato la proposta tariffaria senza la richiesta di attivazione del parametro *Y-factor*;
- la proposta dei ricavi di riferimento per l'anno 2027 e la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2026 della società per l'*hub* Stogit Adriatica prevedono il riconoscimento integrale dei ricavi di riferimento relativi al sito di San Potito e Cotignola, così come comunicato dagli Uffici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 18 della RTSG 6PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 6PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla CSEA e all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno precedente; l'Autorità, entro 60 giorni da tale comunicazione, comunica alla CSEA e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con la comunicazione del 29 maggio 2026 (prot. Autorità A/39449 del 1° giugno 2026), ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025 unitamente all'ammontare del fattore di copertura FC^S e delle altre partite economiche da congruare, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui al punto 4 della deliberazione 137/2025/R/GAS; da tale documentazione risulta un importo che la società Ital Gas Storage S.p.A. dovrà versare a CSEA pari a euro 2.344.843;
- la società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit, con la comunicazione del 29 maggio 2026 (prot. Autorità A/39892 del 1° giugno 2026), ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025 unitamente all'ammontare del fattore di copertura FC^S e delle altre partite economiche da congruare, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui al punto 4 della deliberazione 137/2025/R/GAS; da tale documentazione risulta un importo che la società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit dovrà ricevere da CSEA pari a euro 6.563.765;
- la società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit Adriatica, con la comunicazione del 29 maggio 2026 (prot. A/39894 del 1° giugno 2026), ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025 unitamente all'ammontare del fattore di copertura FC^S e delle altre partite economiche da congruare, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui al punto 4 della deliberazione 137/2025/R/GAS; da tale documentazione risulta un importo che la società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit Adriatica dovrà versare a CSEA pari a euro 1.354.596.

RITENUTO OPPORTUNO, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:

- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS relativi all'anno 2027 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A.;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS relativi all'anno 2027 presentata dalla società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS relativi all'anno 2027 presentata dalla società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit Adriatica;

- acquisire i ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo e delle più recenti stime dei livelli inflattivi, come proposti dalle imprese di stoccaggio; tali ricavi, ai sensi del comma 16.4 della RTSG 6PRS, saranno rideterminati in via definitiva una volta disponibili le variazioni annuali dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione comuni ai servizi infrastrutturali energetici sottoposti ai criteri ROSSS, e dovranno essere considerati ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi del 2026;
- rilasciare, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 6PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione con CSEA delle spettanze relative al 2025.

RITENUTO OPPORTUNO, AI FINI DELL'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 27 GENNAIO 2026, 1996/2026:

- rideterminare i ricavi di riferimento per l'*hub* Stogit Adriatica (ex Edison Stoccaggio) relativi agli anni 2015-2025, senza l'applicazione del coefficiente di riproporzionamento dei ricavi afferenti al sito di San Potito e Cotignola;
- disporre conseguentemente la liquidazione delle partite economiche pregresse ad integrazione dei ricavi di riferimento già riconosciuti per l'*hub* Stogit Adriatica (ex Edison Stoccaggio) nel limite del coefficiente di riproporzionamento dei ricavi del giacimento di San Potito e Cotignola pari a 73,6%, per gli anni tariffari dal 2015 al 2025, complessivamente pari a 81.420.634 €, a valere sul Conto oneri stoccaggio istituito presso CSEA;
- con riferimento alla richiesta della Società di ottenere anche il riconoscimento degli interessi sulle somme riconosciute a conguaglio, evidenziare che una tale richiesta non configura un diritto agli interessi civilistici maturati dall'anno di competenza, in quanto le differenze tariffarie sono divenute certe e liquidabili soltanto all'esito del riesercizio del potere regolatorio conseguente alla sentenza n. 1996/2026; prima di tale momento difettavano i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1282 c.c. per la corresponsione di interessi corrispettivi e, conseguentemente, anche i presupposti per la corresponsione di interessi moratori ex art. 1224 c.c.;
- prevedere che la liquidazione delle suddette partite economiche pregresse venga erogata in due rate, comunque entro l'anno 2026, la prima contestualmente all'erogazione delle spettanze del fattore correttivo 2025 ai sensi del comma 15.3 della RTSG e la seconda entro il 31 dicembre 2026

DELIBERA

1. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata della società Ital Gas Storage S.p.A. e i ricavi di riferimento RS relativi all'anno 2027, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

2. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata dalla società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2027, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata dalla società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit Adriatica e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2027, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
4. di acquisire le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento di cui all'articolo ai sensi del comma 16.3 della RTSG 6PRS, relative all'anno 2026, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in coerenza con le previsioni di cui al comma 16.4 della RTSG 6PRS;
5. di rilasciare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 6PRS, il nulla osta alla compensazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e alle altre partite economiche oggetto di congruaggio relative al 2025, nei termini dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
6. di rideterminare i ricavi di riferimento per l'*hub* Stogit Adriatica (*ex* Edison Stoccaggio) relativi agli anni 2015-2025, senza applicazione del coefficiente di riproporzionamento dei ricavi afferenti al sito di San Potito e Cotignola come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
7. di disporre la liquidazione delle partite economiche pregresse ad integrazione dei ricavi di riferimento già riconosciuti della società Snam Stoccaggio S.p.A. per l'*hub* Stogit Adriatica relativi agli anni tariffari dal 2015 al 2025, complessivamente pari a 81.420.634 €, a valere sul Conto oneri stoccaggio istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
8. di prevedere che la liquidazione delle partite economiche di cui al precedente punto 7 venga erogata in due rate, la prima contestualmente all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi 2025 ai sensi del comma 15.3 della RTSG e la seconda entro il 31 dicembre 2026;
9. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua